

REGOLAMENTO CONCESSIONE SPAZI AD USO PUBBLICITARIO SU AUTOBUS DI ATAM SpA

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione ad uso pubblicitario di spazi su autobus dell'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana di Reggio Calabria SpA (nel prosieguo indicata per brevità come "ATAM" o "Azienda") destinati al trasporto pubblico di persone.

La pubblicità dovrà essere collocata in appositi spazi all'esterno e all'interno degli autobus.

2. SPAZI PUBBLICITARI DISPONIBILI

- Parco autobus di linea: circa 81 autobus, afferenti al servizio di trasporto urbano nella città di Reggio Calabria e circa 11 autobus, afferenti al servizio di trasporto extraurbano.
- Riduzioni stagionali parco circolante:
 - durante il periodo di vigenza dell'orario non scolastico (festività, periodo estivo (c.a. 10 giugno – 10 settembre)) i servizi di trasporto TPL vengono ridotti nella misura del 10%,
 - sono inoltre possibili ulteriori riduzioni in particolari periodi dell'anno, anche in base alle disposizioni degli Enti affidanti;
- Area geografica coperta: Comune di Reggio Calabria ed alcune estensioni in comuni limitrofi;
- Percorrenza annua urbana: 4.225.000 bus km
- Percorrenza annua extraurbana: 246.477 bus km

Sugli autobus oggetto del presente regolamento sono disponibili gli spazi ad uso pubblicitario dettagliati nell'allegato A:

- esterno - Tabellare spazio laterale e/o posteriore;
- esterno - Tabellare spazio lato finestrini;
- esterno - maxi retro;
- esterno - maxi side;
- esterno - integrale;
- interno - locandina retro autista;
- interno - fasce sopra finestrini;
- interno - dondolini;
- interno - multimediale;
- titoli - biglietti bus ordinari;
- titoli - schede sosta tariffaria.

Gli importi indicati nell'allegato A sono da intendersi IVA e ICP escluse.

3. GESTIONE PUBBLICITARIA

Gli spazi pubblicitari saranno concessi in locazione sia ad agenzie pubblicitarie che intendano “rivendere” gli stessi, che ad imprenditori privati che si rivolgono direttamente ad ATAM e che dovranno occuparsi della realizzazione, installazione, manutenzione ed asportazione degli impianti pubblicitari tramite propria agenzia di fiducia (che dovrà essere espressamente approvata ed autorizzata da ATAM) o tramite l'agenzia che risulta affidataria del servizio, individuata tramite procedura pubblica da ATAM stessa.

L'Operatore Economico s'impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari concessi, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario ed impegnandosi per la massima valorizzazione degli spazi concessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Operatore Economico, con propria organizzazione e sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere:

- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- all'applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno dei veicoli di pubblico trasporto;
- alla fatturazione degli importi delle commissioni all' Operatore Economico;
- all'incasso degli importi dovuti, essendo facoltà dell'Operatore Economico concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili;
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la produzione, esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sui veicoli.

4. OPERAZIONI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI

L'Operatore Economico dovrà provvedere, a proprie spese, alla realizzazione, installazione, manutenzione ed asportazione dei supporti adesivi e di ogni altro materiale o supporto necessario. Le applicazioni e rimozioni delle pellicole e tutte le altre operazioni dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsiasi danno ai veicoli aziendali o menomazione alla loro integrità. Parimenti, le suddette operazioni e la permanenza stessa del materiale pubblicitario sugli autobus non dovranno essere causa, o concausa, di inneschi di corrosione, precoce usura della carrozzeria, stacco o deterioramento di parti di verniciatura e altri danni.

L'apposizione delle pellicole dovrà essere attuata nell'osservanza delle norme del NCdS, specialmente per ciò che riguarda i sistemi luminosi di ingombro, le luci, i dati identificativi della vettura e dell'Azienda.

Particolare attenzione dovrà essere posta sia alla qualità del materiale impiegato, sia al rispetto dei tempi di esposizione in relazione al tipo di materiale impiegato, sia alla cura e tecnica di rimozione della pellicola.

Le operazioni sui veicoli ATAM dovranno essere eseguite durante la sosta degli stessi nel deposito e comunque non al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio (attualmente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00). Le operazioni suddette dovranno essere effettuate per quanto tecnicamente possibile senza movimentazione degli autobus e senza interferire con il servizio che gli autobus devono effettuare; dovranno pertanto svolgersi nel deposito aziendale in cui è prevista la sosta dell'autobus in base al programma di esercizio ed alle altre esigenze di servizio.

Le operazioni non potranno comportare il fermo (anche parziale) dei veicoli, ad eccezione di quelle che per tempi o modalità di esecuzione lo rendano necessario e comunque previa espressa autorizzazione di ATAM. Nel caso in cui le operazioni richiedano una disponibilità specifica dell'autobus, come ad esempio per l'applicazione di supporti adesivi di grande dimensione, la richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento. L'autobus sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00. Le operazioni dovranno essere eseguite senza creare intralci di alcun tipo alle attività di ATAM: pertanto non potrà essere richiesta la disponibilità di autobus in

ora di punta né di un numero di autobus maggiore di due nella stessa giornata. Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare le due giornate lavorative.

L'Operatore Economico è comunque tenuto a segnalare ogni anomalia o danneggiamento – anche nella fase iniziale o potenziale - di cui venga a conoscenza e a comunicare tutte le informazioni dovute secondo correttezza e buona fede.

Qualora l'Operatore Economico, in caso di danneggiamenti a lui imputabili, non provvedesse a ripristinare lo stato dei veicoli nel termine perentorio di trenta giorni dall'espressa richiesta di ATAM o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, l'Azienda potrà provvedere d'ufficio alla riparazione addebitandone le spese all'Operatore Economico.

5. MANUTENZIONE E SPOSTAMENTI DELL'APPARATO PUBBLICITARIO

L'Operatore Economico dovrà costantemente provvedere alla manutenzione e conservazione dei supporti adesivi e del materiale pubblicitario in genere, anche sotto il profilo igienico ed estetico. In particolare, l'Operatore Economico dovrà provvedere tempestivamente, a proprie spese, al ripristino del materiale pubblicitario e all'asportazione del materiale pubblicitario abusivo collocato da terzi negli spazi di sua pertinenza, dei quali rimane pienamente responsabile.

ATAM si riserva il diritto di controllare lo stato di manutenzione del materiale pubblicitario e di intimare, se del caso, l'esecuzione delle operazioni ritenute necessarie.

Qualora l'Operatore Economico non ottemperasse entro il congruo termine assegnatogli da ATAM, questa potrà provvedere d'ufficio alle necessarie operazioni addebitandone le spese all'Operatore Economico (ricomprendendo nelle spese anche tutti gli oneri di gestione).

Sono a carico dell'Operatore Economico gli spostamenti e le modifiche del materiale pubblicitario, anche conseguenti a motivata richiesta di ATAM, alla quale l'Operatore Economico dovrà sollecitamente ottemperare.

Rimane a carico dell'Operatore Economico anche il ripristino del materiale pubblicitario danneggiatosi, come di seguito specificato.

6. ONERI TRIBUTARI

Le tariffe di cui all'allegato A sono da considerarsi IVA e ICP escluse. La tariffa definitiva sarà comunicata al momento della prenotazione degli automezzi. L'ICP sarà poi regolarizzata da ATAM.

7. NATURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FERMO DEI VEICOLI

Il servizio di trasporto pubblico, per sua natura, è soggetto a periodiche modifiche delle modalità di erogazione del servizio (es: modifiche dei percorsi di linea) e a temporanee irregolarità del servizio stesso (es: interruzioni stradali). Le irregolarità del servizio potranno essere anche di rilevante entità e durata. Con la sottoscrizione del presente Regolamento l'Operatore Economico rinuncia a qualsiasi pretesa (compensazioni economiche, riduzioni del canone, indennizzi, risarcimenti, ecc.) in relazione a dette variazioni ed irregolarità.

L'Operatore Economico rinuncia, inoltre, a qualsiasi pretesa per mancato godimento degli spazi concessi o per lucro cessante in relazione al fermo, per qualsiasi giustificato motivo (riparazione, manutenzione, sinistro, fermo amministrativo, riduzione del servizio in alcuni periodi dell'anno, ecc.), degli autobus; ciò indipendentemente - in deroga all'art. 1584 del Codice civile - dalla durata del fermo e anche qualora il periodo del fermo rivesta particolare importanza dal punto di vista commerciale (es: festività Natalizie).

Parimenti, l'Operatore Economico rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione a mancata o parziale rotazione degli autobus a riserva tecnica, o all'impiego dei veicoli per servizi di tipo diverso da quello originariamente previsto (es: servizio extraurbano anziché urbano) o su percorsi diversi.

8. SPAZI PUBBLICITARI OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI ESPOSIZIONE

L'Operatore Economico esporrà la pubblicità sugli autobus nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal Codice della Strada, dall'Ufficio della Motorizzazione Civile e dalle altre competenti Autorità, in osservanza a tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti, nonché alle norme di buona tecnica applicabili.

Sono vietate, salvo espresso consenso scritto di ATAM, forme pubblicitarie diverse da quelle indicate nel seguito. L'esposizione pubblicitaria non dovrà interferire con le comunicazioni aziendali.

Sono comunque vietati, a titolo di esempio non esaustivo, l'impiego di apparecchi che utilizzino volumi all'interno o all'esterno dei veicoli, che emettano suoni, avvisi vocali o luminosi, pubblicità audiovisiva, distributori di avvisi, depliant, giornali e simili, ecc.

9. PUBBLICITA' ALL'ESTERNO DEI VEICOLI

La pubblicità all'esterno dei veicoli sarà effettuata, salvo eccezioni necessariamente autorizzate da ATAM, mediante pellicole adesive c.d. "integrali", "maxiretro", "maxiside", o in altro formato, compatibilmente con le caratteristiche dei veicoli stessi.

La pubblicità potrà interessare le fiancate e la testata posteriore dell'autobus, con esclusione della testata anteriore. Le superfici vetrate potranno essere interessate esclusivamente da supporti adesivi omologati a tale scopo, c.d. "one way", e solo nelle zone esterne al campo di visibilità anteriore e laterale del conducente. Eventuali supporti adesivi applicati senza l'osservanza di tali prescrizioni saranno immediatamente rimossi d'ufficio da ATAM, in quanto pericolosi, ponendo i relativi costi a carico dell'Operatore Economico.

10. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEI VEICOLI

La pubblicità all'interno dei veicoli potrà essere effettuata:

- mediante pellicole da collocare lungo le pareti laterali dei veicoli, al di sopra dei finestrini (tegoli) o in altre collocazioni ammesse (ponti, pannelli) comprese nell'allegato XX;
- mediante cartoncini, forati al centro nella parte superiore, delle dimensioni A5 con grafica predisposta in entrambe i lati (c.d. dondolini), in numero non superiore a otto per ciascun veicolo, da applicare all'interno degli autobus nei *corrimano*, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente concordato con ATAM, e dovrà comunque essere tale da non pregiudicare la funzionalità dei veicoli;
- mediante locandina da collocare dietro la postazione del conducente;
- mediante pubblicità multimediale.

11. INFORMAZIONI AGLI UTENTI ED INIZIATIVE NO-PROFIT

All'interno degli autobus, al di fuori degli spazi oggetto di concessione come sopra individuati, ATAM potrà apporre - in via permanente e su tutti gli autobus - materiale contenente informazioni di vario genere all'utenza (orari, variazioni di linea, servizi speciali, eventuale sito Internet, ecc.), forme di autopromozione oppure pubblicità senza fini di lucro (iniziative benefiche, manifestazioni culturali, ecc.). Tale forma di utilizzo degli spazi non darà luogo ad alcuna variazione di corrispettivo.

12. CAMPAGNE PROMOZIONALI

ATAM si riserva l'utilizzo di spazi sui veicoli aziendali per campagne pubblicitarie inerenti l'attività sociale o ad essa funzionali, o per iniziative no-profit, o per comunicazione relativa a progetti pubblici inerenti la mobilità.

13. ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU AUTOBUS ESCLUSI DALL'OGGETTO DEL CONTRATTO

ATAM destinerà alcuni autobus, esclusi dall'oggetto del regolamento e conteggiati nel novero degli autobus disponibili per l'esposizione pubblicitaria, ad esposizione pubblicitaria a favore di ATAM stessa o di Aziende ed Enti collegati ad ATAM da vincoli societari o concedenti i servizi di trasporto, o con le quali vi siano convenzioni in tal senso. In particolare saranno destinati:

n. 2 autobus urbani per la promozione istituzionale del Comune di Reggio Calabria o di Enti ed Aziende partecipati o collegati, ATAM inclusa;

n. 2 autobus extraurbani per la promozione istituzionale della Città Metropolitana o di Enti ed Aziende partecipati o collegati, ATAM inclusa;

Tali spazi potranno essere concessi da ATAM agli inserzionisti suddetti a titolo oneroso o gratuito, in base agli accordi vigenti al momento.

14. MESSAGGI ALL'UTENZA RELATIVI A SPERIMENTAZIONI TECNICHE

ATAM potrà apporre all'esterno dell'autobus fino ad un massimo di due adesivi, di dimensioni Massime cm 50 x 15, per segnalare l'effettuazione di sperimentazioni tecniche o l'adozione di soluzioni innovative che sia ritenuto opportuno comunicare all'utenza.

15. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Nell'esercizio dell'attività pubblicitaria l'Operatore Economico dovrà attenersi scrupolosamente al Codice della Strada e a tutte le norme che disciplinano l'attività medesima. È in ogni caso vietata la pubblicità contrastante con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume.

L'Operatore Economico s'impegna, inoltre, all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Sono in particolare vietate, salva diversa autorizzazione espressa di ATAM, le pubblicità aventi messaggi relativi a:

- produzione o distribuzione di tabacco o superalcolici;
- pornografia o editoria e spettacoli vietati ai minori, o comunque a sfondo sessuale;
- espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- armi o scenari di violenza;
- onoranze funebri;
- cartochiromanzia, magia, occultismo e simili;
- attività in contrasto con gli interessi di ATAM o in concorrenza con le sue attività sociali.

È consentita la pubblicità politica e sindacale, rispetto alla quale l'Operatore Economico dovrà però garantire:

- imparzialità rispetto alle richieste degli inserzionisti delle diverse parti;

- assenza nei messaggi pubblicitari di contenuti denigratori o diffamatori.

L'Operatore Economico dovrà sottoporre la pubblicità di futura installazione al parere preventivo di ATAM: ciò dovrà obbligatoriamente avvenire al fine di evitare che la pubblicità contenga elementi che possano prevedibilmente risultare offensivi o comunque sgraditi ad ATAM o alla cittadinanza (anche solo ad una parte di essa) cui il messaggio pubblicitario viene rivolto. ATAM comunicherà l'eventuale diniego, comunque insindacabile, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

ATAM potrà intimare all'Operatore Economico l'immediata rimozione della pubblicità ritenuta, a proprio insindacabile giudizio, lesiva dell'immagine Aziendale o indecorosa o sconveniente; l'Operatore Economico dovrà immediatamente ottemperare all'inibitoria dell'Azienda senza alcun indugio o replica.

ATAM, qualora accerti almeno tre violazioni ai divieti e/o alle inibitorie di cui al presente articolo, potrà, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore economico, con conseguente risarcibilità del danno.

È comunque facoltà di ATAM rimuovere d'ufficio e a spese dell'Operatore Economico la pubblicità vietata o inibita a norma del presente articolo, qualora l'Operatore Economico non vi provveda nel termine perentorio di tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla richiesta effettuata a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Regolamento l'Operatore Economico solleva e manleva ATAM da ogni responsabilità in ordine al contenuto dei messaggi pubblicitari esposti.

16. MODALITA' DI ESECUZIONE

Sono a totale carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri connessi all'esecuzione del contratto. Le operazioni necessarie all'esecuzione del contratto che debbano svolgersi nelle aree Aziendali saranno effettuate da dipendenti/ausiliari dell'Operatore Economico, il quale si impegna ad eseguire le installazioni a regola d'arte e ad osservare le prescrizioni impartite, anche oralmente, da ATAM, in particolare quelle concernenti la sicurezza dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico.

17. SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Tutte le operazioni effettuate da dipendenti/ausiliari dell'Operatore Economico all'interno dell'area Aziendale dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Operatore economico dovrà effettuare la valutazione dei propri rischi in relazione all'attività volta e verificare costantemente il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte degli addetti alle attività per conto dell'Operatore Economico.

18. DIPENDENTI/AUSILIARI DELL'OPERATORE ECONOMICO E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Ai fini delle operazioni afferenti gli impianti pubblicitari sugli autobus aziendali, l'Operatore Economico, per ragioni di sicurezza, fornirà ad ATAM un elenco nominativo, che avrà cura di aggiornare, dei propri dipendenti o ausiliari la cui attività richiede l'ingresso e la permanenza presso i locali aziendali, con fotocopia delle rispettive carte d'identità. ATAM fornirà ad ogni dipendente/ausiliario apposito tesserino personale di identificazione da esporre sul busto e potrà sottoporre a controllo l'accesso e la permanenza dei dipendenti/ausiliari presso la sede Aziendale.

L'Operatore Economico dovrà avvalersi di operatori idonei sotto il profilo tecnico e comportamentale, in possesso di adeguata esperienza o addestrati riguardo ai fattori di rischio specifici presenti nei luoghi di lavoro di ATAM. Gli operatori dovranno essere di gradimento di ATAM, che avrà la facoltà di chiederne motivatamente la sostituzione; qualora l'Operatore

Economico non ottemperi alla predetta motivata richiesta, l'Azienda non consentirà l'accesso presso i propri locali a tali operatori.

L'Operatore Economico è responsabile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari, ai sensi dell'art. 2049 Codice civile.

L'Operatore Economico si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare tutta la normativa riguardante stato giuridico, trattamento economico, obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. Qualora si avvalsesse di prestatori d'opera non dipendenti, l'Operatore Economico si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare le norme vigenti in materia. L'Operatore Economico si impegna pertanto a manlevare ATAM da qualunque pretesa azionata dai propri dipendenti o ausiliari.

19. RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI

L'Operatore Economico sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che abbia un nesso causale con le operazioni dal medesimo effettuate. L'Operatore Economico, nel sollevare ATAM da qualsiasi responsabilità al riguardo, si impegna a garantire e manlevare l'Azienda medesima qualora fosse convenuta in giudizio.

ATAM non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte, a causa della pubblicità realizzata, tra l'Operatore Economico e terzi e dovrà essere sempre manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi.

20. DANNI ALL'APPARATO E AL MATERIALE PUBBLICITARIO

Se, a seguito di sinistro, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario applicato sui veicoli, il recupero del danno stesso (escluso il danno alla carrozzeria) dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e spese dell'Operatore Economico.

Qualora il danno fosse imputabile all'Azienda, ad esempio a seguito di sinistro passivo o interno, il risarcimento verrà determinato direttamente tra le parti (per ATAM, la Compagnia assicuratrice) e limitato ai soli danni **materiali diretti**, anche qualora il periodo del fermo rivesta particolare importanza dal punto di vista commerciale (es.: festività Natalizie).

Qualora il danno fosse conseguente alla normale attività di ATAM, il ripristino rimarrà a carico dell'Operatore Economico: a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale casistica i danni conseguenti a lavaggio meccanico al tunnel, vandalismo dell'utenza, esecuzione di lavori sulla carrozzeria, lavori di manutenzione dell'autobus, ecc..

Parimenti, l'Operatore Economico esonera ATAM da ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dal materiale pubblicitario per fatto di terzi (compresi gli atti vandalici), fattori metereologici, caso fortuito o altri fattori non direttamente imputabili all'Azienda; ciò anche qualora gli autobus si trovassero, anche incustoditi, all'esterno dell'area Aziendale.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

È vietato all'Operatore Economico la cessione a terzi, anche parziale, dei contratti qui disciplinati, a pena di nullità.

22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre agli obblighi già specificamente sanzionati con la risoluzione di diritto, qualora l'Operatore Economico non adempia gli obblighi previsti negli articoli 4, 5, 8, 17 e 21 del presente Regolamento, ATAM, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell'Operatore Economico aggiudicatario e richiedere la risarcibilità del danno.

23. CONDIZIONE RISOLUTIVA (art. 1353 e ss. c.c.)

Il contratto si risolverà di diritto, senza che all'aggiudicatario spetti alcun risarcimento o indennità, qualora il vigente contratto di servizio non venga prorogato o comunque ATAM non risulti affidataria del servizio di trasporto pubblico locale.

24. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l'aggiudicatario si impegna, nei rapporti con ATAM, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento recepiti da ATAM quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa per come integrata dal Regolamento UE 679/2016.

L'ATAM tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del presente contratto, per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto son esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

Titolare del trattamento è ATAM SpA.

26. NORME FINALI

Le comunicazioni scritte avverranno tra ATAM e l'aggiudicatario tramite posta elettronica (semplice o certificata).

Il contratto che sarà stipulato è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia nascente è competente il Tribunale di Reggio Calabria in via esclusiva.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile e alle altre norme in materia applicabili.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula dei contratti, che dovranno avvenire nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario. Il contratto, in quanto disciplinante esclusivamente operazioni soggette ad IVA, saranno soggetti a registrazione solo in caso d'uso.